

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

#### Nuove norme in materia di viabilità rurale

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi dell'agricoltura italiana sono andati diventando sempre più drammatici nel corso degli anni, e la crisi dell'industrializzazione che si è registrata di recente ha messo in luce l'importanza di un rilancio del settore primario. Il *deficit* della bilancia agricola del nostro Paese è infatti imponente e rappresenta, dopo le importazioni di petrolio, la causa più rilevante del nostro passivo commerciale. Sotto il profilo interno, la situazione è pure molto delicata, perchè le difficoltà del nostro sistema industriale e l'impossibilità da parte dei servizi di assorbire le nuove leve che si affacciano sul mercato del lavoro impongono una riconsiderazione dell'agricoltura e del suo ruolo nel sistema produttivo. L'esodo dalle campagne sta comunque continuando, gli addetti in agricoltura dal 1960 ad oggi si sono più che dimezzati, e su cento italiani occupati solo quindici lavorano la terra. Poichè questa cifra percentuale è più alta rispetto a quella degli altri Paesi avanzati, è presumibile che il numero degli occupati in questo settore diminuirà ancora. Si pone quindi in modo

decisivo il problema dell'ammodernamento delle strutture e delle possibilità offerte ai coltivatori, per rendere più razionale e competitiva la nostra agricoltura.

Il Parlamento nella precedente legislatura ha approvato diverse leggi miranti al recupero delle terre incolte, relative al ruolo dell'associazionismo e, in genere, volte a consentire un rilancio dell'agricoltura, ma ancora non è stato varato un provvedimento che affronti la questione dei servizi infrastrutturali. Soprattutto, appare urgente un intervento in materia di viabilità rurale, poichè uno sviluppo delle strade di accesso ai fondi appare preliminare a qualsiasi politica di rilancio del settore primario e ad una maggiore utilizzazione del nostro patrimonio agricolo. Assicurando un accesso più facile ai fondi si permette una commercializzazione migliore dei prodotti e si favorisce un interessamento dei giovani al mondo rurale, in una prospettiva migliore rispetto al passato, e con condizioni di vita più positive. Il problema delle terre incolte per essere risolto ha bisogno infatti di interventi pubblici che favoriscano un fenomeno

di ritorno verso i campi, che è però possibile solo se questo ritorno sarà reso materialmente realizzabile, e se non mancheranno le infrastrutture primarie, a partire dalla viabilità rurale.

Attualmente la materia è regolata da un complesso di norme largamente superate dai tempi, e si fa riferimento addirittura ad una legge del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248). In particolare, il decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, attribuisce un pesante onere a carico dei coltivatori, sia per la costruzione che per la manutenzione delle strade rurali. Infatti, l'intervento dell'ente pubblico è limitato al 20 per cento della spesa totale, mentre il rimanente 80 per cento è posto a carico degli agricoltori. In tal modo, si frena notevolmente ogni interesse per la coltivazione dei campi abbandonati e per gli stessi fondi lavorati, il cui accesso è lasciato all'intervento degli agricoltori, con una evidente disparità di trattamento rispetto alla viabilità urbana. Se queste norme potevano avere una indubbia giustificazione in passato, di fronte a situazioni di latifondo e di

proprietà di vasti appezzamenti, oggi le norme colpiscono i piccoli e medi proprietari i cui redditi non consentono di intraprendere i miglioramenti viari che pure desidererebbero. Inoltre, la motorizzazione crescente — a fini turisti e commerciali — impone il miglioramento della rete viaria, anche per l'inadeguatezza sotto il profilo geologico dell'attuale viabilità rurale, soggetta spesso a frane e smottamenti.

Il problema generale del dissesto del territorio consiglia un'ampia serie di interventi, che non si esauriscono nel rimboschimento di determinate zone, ma devono contare anche su una migliore rete viaria rurale.

È quindi necessario uno sforzo della collettività per mettere il settore primario in condizioni di assolvere il ruolo che è chiamato a svolgere nel nostro Paese. In particolare, va affidato alle Regioni il compito di attuare un piano poliennale di interventi, finanziato dallo Stato, delegando le competenze ai comuni ed alle amministrazioni provinciali per migliorare le condizioni di vita e della produzione nei campi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È stabilita l'attuazione di un programma poliennale (quinquennale) per il miglioramento della viabilità rurale, con la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e la ristrutturazione di quelle esistenti, allo scopo di rendere più positive le condizioni della vita nei campi e di migliorare le possibilità di commercializzazione dei prodotti.

Tale piano verrà attuato sulla base di programmi delle Regioni, che provvederanno ad elaborare:

un programma di costruzione di nuove strade rurali, in connessione con le reti viarie di collegamento alle città ed ai centri agricoli, ivi comprese le strade di allacciamento poderali ed interpoderali;

un programma di ristrutturazione ed ammodernamento della rete viaria esistente, con particolare riguardo alla necessità di garantire condizioni di sicurezza sotto il profilo idrogeologico.

Le Regioni provvederanno ad individuare le strade da realizzare e ristrutturare, da considerare di pubblica utilità, sulla base delle proposte degli enti locali.

#### Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo 1 è stanziata la somma di lire 500 miliardi per il quinquennio 1980-1985.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione dei fondi, tenendo in particolare conto le regioni dell'Italia meridionale e le Isole maggiori, con riferimento ai programmi di cui all'articolo 1.

#### Art. 3.

Le spese stanziata con la presente legge vanno ad incrementare il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. Le modalità e le condizioni di erogazione ai comuni ed alle amministrazioni provinciali dei fondi di cui all'articolo 2 sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.